

COMUNE DI BALERNA

REGOLAMENTO

DEL CIMITERO E DEI SERVIZI FUNEBRI

Approvato dal Municipio con risoluzioni municipali no. 500 dell'11 ottobre 1994,
no. 46 del 24 gennaio 1995 e no. 297 del 30 maggio 1995

Approvato dal Consiglio Comunale il 19 giugno 1995

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il 7 agosto 1995

Emendamenti approvati:

capitolo VI art. da 34 a 40 - capitolo VII art. da 41 a 47 - capitolo XIV punti 1a, 2, 2a
dal Municipio con risoluzione municipale no. 1268 del 20 ottobre 2009,

dal Consiglio Comunale del 21 dicembre 2009

dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il 3 marzo 2010

INDICE

Capitolo I

Definizione - Gestione

- Art. 1 Definizione
- Art. 2 Amministrazione
- Art. 3 Sorveglianza

Capitolo II

Piano regolatore del cimitero

- Art. 4 Allestimento
- Art. 5 Contenuti

Capitolo III

Concessioni - inumazione - esumazioni

- Art. 6 Concessioni
- Art. 7 Autorizzazione per l'inumazione
- Art. 8 Inumazioni
- Art. 9 Tempo prescritto per la sepoltura
- Art. 10 Salme di estranei
- Art. 11 Autopsie
- Art. 12 Esumazioni
- Art. 13 Dimensioni delle fosse in aree trentennali
- Art. 14 Disposizioni d'igiene
- Art. 15 Trasporto di salme
- Art. 16 Area divenuta libera

Capitolo IV

Polizia

Art. 17	Orario
Art. 18	Divieti di ingresso
Art. 19	Pulizia
Art. 20	Coltivazione fiori e piante
Art. 21	Bordure
Art. 22	Monumenti
Art. 23	Manutenzione
Art. 24	Lavori nel cimitero
Art. 25	Danni e furti
Art. 26	Termine e procedura per spurgo di concessioni scadute

Capitolo V

Aree per sepolture trentennali

Art. 27	Definizione
Art. 28	Concessioni
Art. 29	Durata delle concessioni
Art. 30	Effetto delle concessioni
Art. 31	Possibilità di sepoltura
Art. 32	Casse e urne
Art. 33	Spurgo in superficie

Capitolo VI

Sepolcreti

Art. 34	Definizione
Art. 35	Concessioni
Art. 36	Durata delle concessioni
Art. 37	Effetto delle concessioni
Art. 38	Possibilità di sepoltura
Art. 39	Casse e urne
Art. 40	Esumazioni

Capitolo VII

Tombe di famiglia (ex aree perpetue) - cappelle

Art. 41	Definizione
Art. 42	Concessioni
Art. 43	Durate delle concessioni e diritti
Art. 44	Effetto delle concessioni
Art. 45	Possibilità di sepoltura
Art. 46	Casse e urne
Art. 47	Esumazioni
Art. 47a	Manutenzione delle cappelle all'interno dell'emiciclo

Capitolo VIII

Colombari

Art. 48	Definizione
Art. 49	Concessioni
Art. 50	Durata delle concessioni
Art. 51	Effetto delle concessioni
Art. 52	Possibilità di sepoltura
Art. 53	Casse e urne
Art. 54	Chiusura loculi - iscrizioni - portafotografie - portafiori - decorazioni
Art. 55	Esumazioni

Capitolo IX

Cinerari

Art. 56	Definizione
Art. 57	Concessioni
Art. 58	Durata delle concessioni
Art. 59	Effetto delle concessioni
Art. 60	Possibilità di deposito di ceneri o di resti
Art. 61	Urne
Art. 62	Chiusura celle - iscrizioni - portafotografie - portafiori - decorazioni
Art. 63	Cremazione Abrogato
Art. 64	Esumazioni

Capitolo X

Camera mortuaria

Art. 65	Uso
---------	-----

Capitolo XI

Ossario comune - resti di esumazioni - cinerario comune

Art. 66	Ossario comune - chiusura
Art. 67	Collocazione resti di esumazioni

Capitolo XII

Servizi funebri

Art. 68	Generalità
Art. 69	Orari
Art. 70	Percorso cortei funebri

Capitolo XIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 71	Facoltà del Municipio
Art. 72	Penalità
Art. 73	Modificazione
Art. 74	Applicazione contestazioni
Art. 75	Abrogazione
Art. 76	Entrata in vigore
Art. 77	Altre disposizioni

Capitolo XIV

Tariffe

1.	Aree trentennali
1a	Sepolcreti
2.	Cappelle
2a	Tombe di famiglia (ex aree perpetue)
3.	Colombari
4.	Cinerari
5.	Tariffe diverse

COMUNE DI BALERNA

REGOLAMENTO DEL CIMITERO E DEI SERVIZI FUNEBRI

Capitolo I

Definizione - Gestione

Art. 1

Definizione

Il cimitero del Comune di Balerna sorge al mappale 257 RFD di proprietà comunale. E' il luogo destinato ad ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2

Amministrazione

Il Municipio, in collaborazione con il medico delegato e con l'Ufficio tecnico comunale, amministra il cimitero e veglia sull'osservanza del presente regolamento e delle leggi applicabili.

Art. 3

Sorveglianza

Il Municipio cura:

- la manutenzione del cimitero per quanto è di competenza del Comune, la pulizia, l'ordine, il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate;
- la tenuta a giorno del piano regolatore del cimitero, dei registri delle tumulazioni, ecc.

Capitolo II

Piano regolatore del cimitero

Art. 4

Allestimento

Il piano regolatore del cimitero è allestito dal Municipio e approvato dal Consiglio Comunale.
Il Municipio è responsabile della sua tenuta a giorno.

Art. 5

Contenuti

Il piano regolatore del cimitero è custodito presso l'Ufficio tecnico comunale.
Sullo stesso sono indicate le costruzioni esistenti nonché le varie aree disponibili o occupate, con indicata la loro destinazione.

Capitolo III

Concessioni - inumazioni - esumazioni

Art. 6

Concessioni

Le concessioni per l'occupazione di posti sono rilasciate dopo il decesso, salvo i casi previsti dal presente regolamento.

Il richiedente, in rappresentanza degli eredi, sottoscrive un apposito modulo sul quale è indicata l'area o il posto oggetto della concessione.

Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi del o dei defunti tumulati nelle aree o nei posti dati in concessione, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal presente regolamento.

Gli eredi legittimi del defunto o dei defunti tumulati nelle aree o nei posti dati in concessione possono in ogni tempo designare un altro rappresentante verso il Comune per quanto concerne l'area o il posto dato in concessione.

In mancanza di un rappresentante designato eventuali comunicazioni concernenti le aree o i posti dati in concessione saranno fatte dal Municipio tramite avviso all'albo comunale e / o sul foglio ufficiale, come specificamente previsto dal presente regolamento.

Art. 7

Autorizzazione per l'inumazione

Salme, resti di salme o ceneri possono essere inumati o depositati nel cimitero solo con la autorizzazione del Municipio, in conformità con i disposti del presente regolamento.

Art. 8

Inumazioni

Hanno diritto di essere sepolte o depositate nel cimitero:

- a) le salme o le ceneri di persone decedute nella giurisdizione comunale, ovunque sia stato in vita il loro domicilio. Fanno eccezione le persone decedute nel Comune ospiti di un istituto di cura o per anziani;

- b) le salme, le ceneri, le ossa di persone domiciliate o dimoranti nel Comune immediatamente prima della morte e di persone attinenti decedute anche fuori dalla giurisdizione comunale;
- c) le salme, le ceneri, le ossa di persone non domiciliate e decedute fuori Comune, ma con diritto ad una sepoltura in cappelle, tombe perpetue o in posti riservati;
- d) le salme, le ceneri, le ossa di altre persone, ritenuta la competenza del Municipio di rilasciare la relativa autorizzazione caso per caso. La concessione è comunque esclusa per coloro che non hanno mai avuto relazioni con il Comune.

Art. 9
Tempo
prescritto
per la sepoltura

Non si può procedere alla sepoltura delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull' attestato di morte, in ogni caso non prima di 24 ore dalla morte.
Di regola la sepoltura deve avvenire nelle 72 ore dalla morte, salvo autorizzazione municipale e previo accordo del medico delegato.

Art. 10
Salme di estranei

Gli estranei morti sul territorio del Comune dei quali non si rintracciano parenti o conoscenti vengono seppelliti nel cimitero comunale.
Le salme non potranno essere inumate prima della conclusione delle costatazioni di legge.
Resta riservata l'applicazione delle tasse come al presente regolamento.

Art. 11
Autopsie

Non sono autorizzate l'inumazione e l'autopsia delle salme se non trascorse le ore di osservazione prescritte dal medico delegato o dal medico che ha redatto il certificato di morte.
Durante il periodo di osservazione è vietato mettere la salma in condizioni che possano impedire il manifestarsi della vita.

Art. 12
Esumazioni

Salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Ufficio cantonale competente, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.
Le esumazioni consentite prima di questo lasso di tempo saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio (tariffa 5B).
In ogni caso tutte le esumazioni di salme, ossa o ceneri soggiacciono ad autorizzazione del Municipio.

Art. 13
**Dimensioni
delle fosse
in aree trentennali**

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

- a) per adulti:
cm 220 di lunghezza, cm 90 di larghezza e
cm 180 di profondità
- b) per bambini fino all'età di 3 anni:
cm 130 di lunghezza, cm 70 di larghezza e
cm 100 di profondità.

Art. 14
**Disposizioni
d'igiene**

In caso di morte per malattia contagiosa o di corpi in decomposizione il Municipio è tenuto a provvedere alla precisa esecuzione delle prescrizioni ordinate dal medico delegato a tutela della pubblica salute.

Art. 15
**Trasporto
di salme**

Il trasporto di salme deve essere eseguito nel rispetto di specifiche disposizioni di legge.

Art. 16
**Area divenuta
libera**

Nel caso di esumazione di una salma il posto divenuto libero ritorna a immediata disposizione del Municipio senza rimborso di alcuna tassa.

Capitolo IV

Polizia

Art. 17 Orario

L'orario di apertura del cimitero è stabilito dal Municipio.

Art. 18 Divieti di ingresso

E' severamente vietato l'accesso al cimitero con cani o altri animali.

E' pure vietato circolare con veicoli a motore senza l'autorizzazione del Municipio.

Art. 19 Pulizia

Le aree, le celle e le cappelle date in concessione devono essere tenute pulite e ordinate da parte dei parenti o dei concessionari.

I rifiuti devono essere depositati negli appositi recipienti. I servizi comunali provvedono alla pulizia dei viali e degli spazi non dati in concessione.

Art. 20 Coltivazione fiori e piante

Ogni coltivazione sulle aree date in concessione, che non sia quella di semplici fiori o arbusti sempreverdi, è vietata.

Le piante sempreverdi non devono superare l'altezza di ml. 1.00 né invadere il terreno pubblico o le altre aree.

In caso d'inadempienza, dopo semplice richiamo, al rappresentante, i servizi comunali provvedono al ripristino del rispetto delle disposizioni o alla estirpazione delle piante disseccate.

Le spese vive gli sono addebitate.

Art. 21
Bordure

Ogni area dev'essere delimitata entro un mese dalla sepoltura con un contorno anche provvisorio di pietra naturale o artificiale occupante uno spazio fisso di:

- campi di sepoltura adulti:
cm 180 x cm 80
- campi di sepoltura bambini:
cm 100 x cm 50.

Una bordura dev'essere definitivamente posata ad opera dei parenti o dei concessionari entro un anno dalla sepoltura, trascorso il periodo di assestamento del terreno.

Art. 22
Monumenti

Sulle aree trentennali e perenni e sui sepolcreti i parenti o concessionari sono tenuti a collocare a loro spese, entro un mese da ogni sepoltura, una piccola lapide o una croce, anche provvisorie, con le generalità del defunto o dei defunti (cognome, nome, anno di nascita e anno di morte). Qualora in seguito s'intenda procedere alla posa di nuove lapidi, monumenti o croci dev'essere preventivamente presentata domanda al Municipio, su apposito modulo, corredata da uno schizzo con le dimensioni.

Questi manufatti devono avere misure fisse in lunghezza e larghezza; in altezza è fissata la misura massima:

- a) aree per sepolture adulti:
- lunghezza cm 180
 - larghezza cm 80
 - altezza cm 120

- b) aree per sepolture bambini:
- lunghezza cm 100
 - larghezza cm 50
 - altezza cm 60

L'altezza è misurata partendo dal piano del viale. Il Municipio ordina, se del caso, la rimozione dei manufatti non conformi, riservata la procedura di contravvenzione.

E' autorizzato il mantenimento e la manutenzione dei monumenti funebri sulle tombe affiancate o altre, esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, fino alla scadenza delle concessioni e di eventuali rinnovi accordati.

Art. 23
Manutenzione

La manutenzione di cappelle, bordure, lapidi, o altre strutture, è a carico dei parenti o concessionari. Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente curata, il Municipio vi può supplire previa diffida scritta o avviso all'albo a spese degli eredi.

Per concessioni in aree adibite a sepolture, trentennali e perpetue - nonché per sepolcreti o cappelle che risultassero abbandonati e con le strutture fisse fuori terra in stato di decadenza - il Municipio assegna al rappresentante degli eredi o tramite avviso all'albo comunale, un termine per provvedere ai lavori di manutenzione. In caso d'inadempienza la concessione scade al termine del ventesimo anno dall'ultima sepoltura di salme.

In tal caso il Municipio provvede allo spurgo a spese del Comune, che può in seguito liberamente disporre dell'area concessa.

I resti vengono inceneriti e depositati nel cinerario comune.

Art. 24
Lavori
nel cimitero

I monumenti e le lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero ma devono esservi trasportati già in condizione di essere posti in opera.

Fanno eccezione i piccoli lavori di restauro e di rifacimento che, per la loro natura, non possono essere eseguiti altrove.

Non è permesso nessun lavoro all'interno del cimitero nei giorni festivi e nel periodo che intercorre fra il 25 ottobre e il 5 novembre.

Art. 25
Danni e
furti

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni causati dalla natura o da terzi ai monumenti funebri e agli accessori.

E' pure esclusa ogni responsabilità del Comune in caso di furto.

Art. 26
**Termine e
procedura per
spurgo di
concessioni
scadute**

Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate o rinnovabili, per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo, viene avvertito personalmente il rappresentante degli eredi, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme. In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul foglio ufficiale.

Entro il termine indicato gli eredi del defunto devono comunicare per iscritto al Municipio le loro intenzioni. In mancanza d'indicazioni, secondo il tipo di concessione, il Municipio procede allo spurgo in superficie o in profondità, all'eventuale incenerimento dei resti e al loro deposito nel cinerario comune.

I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati entro un mese dallo stesso passano in proprietà al Comune che ne può disporre liberamente.

Per le concessioni scadute in cui è d'obbligo l'allontanamento dei resti, il Comune si assume le spese per le esumazioni, l'incenerimento dei resti e la loro collocazione nel cinerario comune. Le altre esumazioni e l'eventuale collocazione dei resti in altre aree del cimitero comunale o in altri cimiteri sono a completo carico degli eredi.

Capitolo V

Aree per sepolture trentennali

Art. 27

Definizione

Sono considerate aree per sepolture trentennali quelle concesse come tali e così indicate sul piano regolatore. Sono pure considerate con durata trentennale quelle concesse quali aree ventennali o comuni in base al regolamento del cimitero - 1954 e per le quali non si è proceduto allo spurgo entro la data di approvazione del presente regolamento.

Art. 28

Concessioni

Le concessioni sono date al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva del piano regolatore e occupando i campi nella successione fissata dal Municipio.

Art. 29

Durata delle concessioni

La concessione di ogni area in campo trentennale può essere gratuita o a pagamento (tariffa 1A, 1B, 1C) e ha la durata di 30 anni.

Art. 30

Effetto delle concessioni

Le concessioni di aree per sepolture trentennali non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alla scadenza o in caso di spurgo le aree ritornano a completa disposizione del Comune.

Art. 31
Possibilità di
sepoltura

Ogni area può ospitare una sola salma.
In aree già occupate possono essere collocati ceneri o resti di altre salme nel seguente grado di parentela con la prima: coniuge, genitori, figli, fratelli.

Art. 32
Casse e
urne

Le salme devono essere deposte unicamente in casse di legno dolce. Non è permessa la formazione di tombe in muratura o di altri manufatti.
Le urne per le ceneri o i resti devono essere in metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.

Art. 33
Spurgo in
superficie

Alla scadenza delle concessioni non viene eseguito lo spurgo in profondità.
Agli eredi è lasciata la facoltà, a loro spese, di procedere all'esumazione dei resti onde collocarli in altre aree già concesse, nei limiti previsti dal presente regolamento o in altro cimitero.
Tale operazione dev'essere conclusa entro tre mesi dall'avviso di spurgo ed è soggetta ad autorizzazione.

I resti non esumati che si rinvergono alla riapertura della fossa al momento di una nuova sepoltura vengono composti nello stesso luogo, ma a maggiore profondità.

Capitolo VI

Sepolcreti

Art. 34 Definizione

Sono considerate aree per sepolcreti quelle definite come tali sul piano regolatore.

I sepolcreti sono costruiti dal Comune e consistono ognuno di una costruzione sotterranea in muratura destinata ad ospitare due salme inumate in vani sovrapposti.

I sepolcreti possono ospitare, di regola, le salme di coniugi.

Art. 35 Concessioni

Le concessioni sono rilasciate al momento del decesso del primo coniuge, seguendo la numerazione progressiva del piano regolatore del cimitero e occupando i campi nella successione fissata dal Municipio.

Art. 36 Durata delle concessioni

Le concessioni di aree per sepolcreti sono a pagamento (tariffa 1a - lettera A,B,C) e hanno la durata di 50 anni dal momento dell'inumazione della prima salma, ritenuto che la seconda salma potrà rimanere tumulata per il periodo di almeno 20 anni.

Il rinnovo delle concessioni è possibile per un periodo di 20 anni (tariffa 1a - lettera E) a contare dalla data di scadenza della prima concessione.

Resta esclusa la possibilità di spurgo di salme durante la validità delle concessioni o del loro rinnovo, salvo nel caso di rinuncia alle aree.

Art. 37 Effetto delle concessioni

Le concessioni di aree per sepolcreti non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.

Alla scadenza o in caso di rinuncia o di spurgo le aree ritornano a completa disposizione del Comune.

Art. 38
Possibilità
di sepoltura

Ogni area per sepolcreto può ospitare due salme collocate in modo sovrapposto.
In aree già occupate anche da una sola salma possono essere collocati ceneri o resti di salme nel seguente grado di parentela con i coniugi: genitori, figli, fratelli.
Le spese di sepoltura, di collocazione di resti di salme e di lavori in superficie sono a carico dei concessionari.

Art. 39
Casse e
urne

Le salme devono essere deposte unicamente in casse di legno dolce. Le urne per le ceneri o i contenitori per resti di salme devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiusi.

Art. 40
Esumazioni

Alla scadenza delle concessioni il Municipio decide i tempi per lo spurgo, al quale si procede in conformità con i disposti dell'art. 26.
Lo spurgo viene eseguito con l'asportazione delle spoglie a spese del concessionario o degli eredi.

Capitolo VII

Tombe di famiglia (ex aree perpetue) - cappelle

Art. 41

Definizione

Sono considerate aree per tombe di famiglia (ex aree perpetue) o per cappelle quelle così indicate sul piano regolatore del cimitero.

Art. 42

Concessioni

Le concessioni di aree per tombe di famiglia o per cappelle sono rilasciate dal Municipio.
Le concessioni consistono nella messa a disposizione, in diritto di superficie, di una parcella espressamente destinata allo scopo, con indicazione del numero di salme tumulabili. In caso di scadenza o di rinuncia ad una tomba di famiglia o ad una cappella, il Municipio, previa esumazione, può darla di nuovo in concessione. E' esclusa la possibilità di cessione a terzi da parte dei concessionari di aree per tombe di famiglia o per cappelle.

Art. 43

Durate delle concessioni e diritti

Le concessioni per tombe di famiglia e per cappelle assegnate dal Municipio prima dell'entrata in vigore del regolamento del cimitero del 19.06.1995 si intendono per un periodo di 99 anni dalla prima concessione o, in mancanza di questa, dalla prima inumazione.
Le concessioni di nuove aree per tombe di famiglia o per cappelle si intendono per un periodo di 50 anni. Le concessioni sono rinnovabili con decisione del Municipio per susseguenti periodi di 30 anni, dietro specifica richiesta da presentare di volta in volta. Oltre al concessionario, hanno diritto a chiedere il rinnovo i discendenti.
Alla scadenza, in assenza di eredi legittimi, oppure qualora la concessione non venga rinnovata, la tomba di famiglia o la cappella torna a disposizione del Comune che ne può disporre liberamente.

Art. 44

Effetto delle concessioni

Le concessioni di aree per l'edificazione di cappelle o tombe di famiglia non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.

Art. 45
Possibilità di
sepoltura

Hanno diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia e nelle cappelle le salme, le ceneri o resti di salme del concessionario e della sua famiglia.
S'intendono far parte della famiglia i coniugi, i suoceri, gli ascendenti e i discendenti.
Il Municipio può autorizzare la sepoltura di altre salme, ceneri o resti di salme previo pagamento di una tassa (tariffa 5C).
L'ultima sepoltura di salme deve avvenire almeno 20 anni prima della scadenza della concessione o del rinnovo.

Art. 46
Casse e
urne

Le salme devono essere deposte unicamente in casse di legno dolce.
Le urne per le ceneri o i contenitori per resti di salme devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiusi.

Art. 47
Esumazioni

Nel periodo di validità della concessione il concessionario può procedere a sue spese all'esumazione di salme per far posto ad altre salme (di cui art. 45), ritenuto che siano trascorsi almeno 20 anni dalla sepoltura.
Alla scadenza delle concessioni il Municipio decide i tempi per lo spurgo, al quale si procede in conformità con i disposti dell'art. 26.
Lo spurgo viene eseguito con l'asportazione delle spoglie a spese del concessionario o degli eredi.

Art. 47a
Manutenzione delle
cappelle all'interno
dell'emiciclo

La manutenzione delle cappelle è a carico dei concessionari.
Per l'esecuzione di lavori promossi dal Comune sul complesso monumentale dell'emiciclo, i concessionari di regola sono chiamati a partecipare in modo proporzionale alla spesa.
Restano di regola escluse modifiche alle strutture fuori terra di natura costruttiva o cromatica. Ogni intervento di manutenzione deve essere sottoposto all'approvazione del Municipio.

Capitolo VIII

Colombari

Art. 48 Definizione

Nei colombari sono a disposizione, fino ad esaurimento, i loculi destinati ad accogliere le salme, così come indicato sul piano regolatore.

Art. 49 Concessioni

Le concessioni sono date per le salme al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva del piano regolatore.
E' permessa l'assegnazione anticipata di un secondo loculo abbinato per il coniuge a lato.

Art. 50 Durata delle concessioni

Le concessioni di loculi sono a pagamento (tariffa 3A, 3B, 3C) e hanno la durata massima di 50 anni a partire dal momento dell'occupazione da parte della salma.

Art. 51 Effetto delle concessioni

Le concessioni di loculi non costituiscono un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.
Alla scadenza o in caso di traslazione della salma il concessionario scade nei relativi diritti.

Art. 52 Possibilità di sepoltura

Ogni loculo può contenere una salma.
Nel medesimo loculo possono essere depositati e iscritti sulla lastra marmorea di chiusura i resti o le ceneri di una seconda salma nel seguente grado di parentela con la prima: coniuge, genitore, figlio, fratello.
E' permesso il deposito anche di ceneri o resti di altre salme, nel medesimo grado di parentela di cui sopra, senza però ulteriori iscrizioni sulla lastra marmorea di chiusura.

Art. 53
Casse e
urne

Le salme devono essere deposte in casse con l'interno di zinco, munite di valvola e senza piedini. Le urne per le ceneri o i resti devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.

Art. 54
Chiusura loculi -
iscrizioni -
portafotografie -
portafiori -
decorazioni.

I loculi vengono chiusi con un tavolato in muratura e, in seguito, con una lastra di marmo fornita dal Comune. La sostituzione in caso di rottura o per altre ragioni viene eseguita dal Comune.

Sulla lastra di marmo sono iscritti, coi caratteri e nella disposizione prescritti dal Municipio, il cognome e il nome del defunto o dei defunti, nonché il loro anno di nascita e di morte. Non sono permesse più di due iscrizioni.

E' consentito applicare sulla lastra marmorea un medaglione metallico portafotografia di fianco ad ogni iscrizione, nonché un unico vasetto portafiori, pure metallico, di tipo e misura uniformi e, nella disposizione, autorizzati dal Municipio.

Al posto del vasetto portafiori sulla lastra marmorea è consentito applicare, nella posizione uniforme autorizzata dal Municipio, una decorazione in metallo delle seguenti dimensioni massime:

lunghezza cm 20, altezza cm 30, spessore cm 5.

Il soggetto deve preventivamente essere sottoposto al Municipio.

E' vietata la posa di portaceri.

La spesa di chiusura del loculo, delle iscrizioni, del medaglione portafotografia, del vasetto portafiori e della decorazione sono a carico degli eredi.

Sono pure a carico degli eredi prestazioni da eseguire per il deposito dei resti dopo la chiusura del loculo.

Art. 55
Esumazioni

Alla scadenza delle concessioni il Municipio decide i tempi per lo spurgo, al quale si procede in conformità con i disposti dell'art. 26.

Lo spurgo viene eseguito con l'asportazione dei resti.

Capitolo IX

Cinerari

Art. 56 Definizione

Nei cinerari sono a disposizione le celle destinate ad accogliere le urne cinerarie, così come indicato sul piano regolatore.

Art. 57 Concessioni

Le concessioni di celle sono date al momento del decesso o al momento della presentazione della domanda per il deposito di ceneri.
E' esclusa la concessione per i soli resti inceneriti delle salme esumate.
L'ordine di assegnazione segue la numerazione progressiva fissata sul piano regolatore.

Art. 58 Durata delle concessioni

Le concessioni di celle sono gratuite o a pagamento (tariffa 4A, 4B, 4C) e hanno una durata di 30 anni dal momento dell'occupazione con la prima urna.
In caso di deposito delle prime ceneri in periodi posteriori alla data del decesso, la durata della concessione sarà ridotta e conteggiata dal 1. gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso, senza che ciò dia diritto ad alcuna riduzione sulla eventuale tassa di concessione.
Le celle date in concessione per un periodo di 50 anni in base al regolamento precedentemente in vigore mantengono la loro durata

Art. 59 Effetto delle concessioni

Le concessioni di celle non costituiscono un diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.
Alla scadenza o in caso di traslazione dei resti iscritti sulla lastra il concessionario scade nei suoi diritti.

Art. 60

**Possibilità
di deposito
di ceneri o
di resti**

Unitamente alla prima urna cineraria, nella medesima cella può essere depositata, con diritto di iscrizione sulla lastra marmorea di chiusura, una seconda urna con le ceneri o i resti inceneriti di una salma esumata a condizione che sussista il seguente grado di parentela: coniuge, genitore, figlio, fratello.
E' permesso il deposito anche di ceneri o resti inceneriti di altre salme, nel medesimo grado di parentela di cui sopra, senza però ulteriori iscrizioni sulla lastra marmorea di chiusura.

Art. 61

Urne

Le urne devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.

Art. 62

**Chiusura celle -
iscrizioni -
portafotografie -
portafiori -
decorazioni**

Le celle vengono chiuse con una lastra di marmo, fornita dal Comune. La sostituzione in caso di rottura o per altre ragioni viene eseguita dal Comune.
Sulla lastra marmorea sono iscritti, con i caratteri e nelle disposizioni prescritti dal Municipio, il cognome e il nome del defunto o dei defunti, nonché il loro anno di nascita o di morte.

Non sono permesse più di due iscrizioni.

E' consentito applicare sulla lastra marmorea un medaglione metallico portafotografia di fianco ad ogni iscrizione, nonché, sui cinerari al piano rialzato, un unico vasetto portafiori, pure metallico, di tipo e di misura uniformi e, nella disposizione, autorizzati dal Municipio.

Al posto del vasetto portafiori sui cinerari situati al piano rialzato nonché sui cinerari al piano seminterrato è consentito applicare, nella posizione uniforme autorizzata dal Municipio, una decorazione in metallo delle seguenti dimensioni massime: lunghezza cm 5, altezza cm 12, spessore cm 4. Il soggetto deve preventivamente essere sottoposto al Municipio.

E' vietata la posa di portaceri.

Le spese di chiusura della cella, delle iscrizioni, del medaglione portafotografia, del vasetto e della decorazione sono a carico degli eredi.

Sono pure a carico degli eredi prestazioni da eseguire per il deposito di ceneri o resti inceneriti dopo la prima chiusura del cinerario.

Art. 63
Cremazione

...¹⁾

Art. 64
Esumazioni

Alla scadenza delle concessioni il Municipio decide i tempi per lo spurgo al quale si procede in conformità con i disposti dell'art. 26.
Lo spurgo viene eseguito con l'asportazione delle ceneri.

¹⁾ Art. abrogato dal Regolamento con decisione 8 novembre 1999 del Consiglio Comunale.

Capitolo X

Camera mortuaria

Art. 65

Uso

Nella camera mortuaria possono essere provvisoriamente deposte, dietro pagamento della relativa tassa (tariffa 5A), le salme:

- di persone domiciliate o dimoranti nel Comune;
- di persone morte nel Comune;
- di persone in attesa di tumulazione nel cimitero del Comune.

L'addobbo funebre ed ogni altro intervento in merito al deposito della salma devono essere eseguiti dagli eredi a loro completo carico.

Capitolo XI

Ossario comune - resti di esumazioni - cinerario comune

Art. 66

Ossario - comune - chiusura

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento non sarà più autorizzato il deposito di resti nell'ossario comune.

I resti già collocati nell'ossario comune in urne munite di nome potranno essere conservati fino al 31 dicembre 1999 anche in luogo diverso dall'attuale da scegliersi dal Municipio in vista di un'eventuale altra collocazione. In seguito l'ossario sarà eliminato ad opera del Comune senza alcun preavviso agli eredi.

Art. 67

Collocazione resti di esumazioni

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento i resti provenienti da esumazioni, che non potranno trovare posto in altre aree in conformità con le possibilità offerte dal presente regolamento o in altro cimitero, dovranno essere inceneriti.

Fanno eccezione i resti provenienti da aree trentennali che saranno trattati come da art. 33.

Le ceneri saranno collocate nel cinerario comune, indicato nel piano regolatore, in forma anonima e senza essere richiuse in urne.

Capitolo XII

Servizi funebri

Art. 68

Generalità

I servizi funebri sul territorio del Comune devono essere affidati ad aziende in possesso di autorizzazione cantonale d'esercizio.

Le spese per i servizi sono a carico degli eredi ad eccezione di quanto previsto dall'art. 63. Cremazione del presente regolamento.

Art. 69

Orari

I giorni e gli orari dei funerali sono fissati dal Municipio. Non sono autorizzati funerali in domenica o nei giorni festivi riconosciuti.

Il Municipio può concedere delle deroghe per casi particolari.

Art. 70

Percorso cortei funebri

I trasporti di salme all'infuori dei cortei funebri devono avvenire in forma privata.

I cortei funebri si svolgono seguendo il percorso fissato dal Municipio, ritenuto che:

i funerali nelle forme religiose partono dalla chiesa arcipretale per il cimitero;

i funerali nelle forme civili partono da Viale Municipio per il cimitero.

Capitolo XIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 71

Facoltà del Municipio

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi area, cella o loculo concessi quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico preminente.
In questo caso il Municipio assegna agli eredi un'altra area, cella o loculo se possibile equivalente a quello primitivo ed esegue la traslazione a spese del Comune.

Art. 72

Penalità

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con una multa fino a fr. 1'000.--, riservata l'azione civile e/o penale.

Art. 73

Modificazione

Il Consiglio Comunale si riserva il diritto di modificare in ogni tempo prescrizioni, tariffe e piano regolatore del presente regolamento.

Art. 74

Applicazione contestazioni

L'applicazione dei disposti del presente regolamento compete al Municipio.
Lo stesso è pure competente per decidere sulle contestazioni relative alle interpretazioni del regolamento, delle tariffe e del piano regolatore del cimitero.
Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini di legge.

Art. 75
Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tariffe e piano regolatore del cimitero sono abrogati:
il regolamento e tariffe del cimitero comunale di Balerna del 5 luglio 1954 e successive modifiche;
il regolamento d'uso per colombari e cinerari del 16 novembre 1981.
Restano pure abrogate tutte le disposizioni in materia di polizia mortuaria finora vigenti.

Art. 76
Entrata in vigore

Il presente regolamento, le tariffe e il piano regolatore del cimitero entrano in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, riservata la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.

Art. 77
Altre disposizioni

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Capitolo XIV

Tariffe

1. AREE TRENTENNALI (tassa per singola area)

- | | |
|---|---|
| A) salme di persone domiciliate o dimoranti nel Comune al momento della morte | gratuita |
| B) salme di persone attinenti ma domiciliate fuori Comune; salme di persone che sono state domiciliate nel Comune per oltre 20 anni | Fr. 500.--
+ le spese di scavo e riempimento fossa |
| C) altre salme | Fr. 1'000.--
+ le spese di scavo e riempimento fossa |

1a. SEPOLCRETI

- | | |
|---|--------------|
| A) residenti (al momento della concessione) | Fr. 4'000.-- |
| B) attinenti | Fr. 4'500.-- |
| C) altri | Fr. 5'000.-- |
| D) per ogni collocazione di cassetta o urna | Fr. 300.-- |
| E) rinnovo per 20 anni | Fr. 1'000.-- |

2. CAPPELLE

- | | |
|--|---------------|
| A) Area per costruzione cappella | Fr. 20'000.-- |
| B) Nuova concessione cappella emiciclo | Fr. 10'000.-- |
| C) Rinnovo per 30 anni | Fr. 5'000.-- |

2a. TOMBE DI FAMIGLIA (EX AREE PERPETUE)

- | | |
|---|--------------|
| A) Concessione (per ogni posto disponibile) | Fr. 2'000.-- |
| B) Rinnovo per 30 anni | Fr. 2'000.-- |

3. COLOMBARI (tassa per loculo)

- | | |
|---|--------------|
| A) salme di persone domiciliate o dimoranti nel Comune al momento della morte | Fr. 2'500.-- |
| B) salme di persone attinenti ma domiciliate fuori Comune; salme di persone che sono state domiciliate nel Comune per oltre 20 anni | Fr. 3'000.-- |
| C) altre salme | Fr. 4'000.-- |

4. CINERARI (tassa per cella)

- | | |
|--|--------------|
| A) ceneri di persone domiciliate o dimoranti nel Comune al momento della morte | gratuita |
| B) ceneri di persone attinenti ma domiciliate fuori Comune; salme di persone che sono state domiciliate nel Comune per oltre 20 anni | Fr. 800.-- |
| C) ceneri di altre persone | Fr. 1'500.-- |

5. TARIFFE DIVERSE

- | | |
|---|------------------------|
| A) occupazione camera mortuaria | Fr. 50.--
al giorno |
| B) esumazione di salme prima di 20 anni dalla sepoltura (esclusa tassa medico delegato) | Fr. 200.-- |
| C) inumazione di salme, ceneri o resti in aree perpetue o cappelle (art. 45) | Fr. 500.-- |

Il Municipio stabilisce la tassa per le prestazioni orarie del sorvegliante del cimitero e le tasse per casi particolari.